

Sentenza n. 8/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai magistrati

Enrico MARINARO	presidente relatore
Massimo Giuseppe URSO	primo referendario
Matteo LARICCIA	referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 2539/R del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di **Mirko MURARO**, nato a Bolzano il 6 aprile 1966 e residente a Laives (BZ), in Via Otto Huber n. 10, c.f. MRRMRK66D06A952R, in proprio e nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di legale rappresentante della società M&MD S.r.l.s (oggi cancellata dal registro delle imprese), titolare e firmatario dell'impresa individuale GARBY DI MURARO MIRKO (oggi cancellata dal registro delle imprese), di socio accomandatario e rappresentante legale dell'impresa A.I.M. DI MURARO MIRKO & Co. S.a.s., nonché di

A.I.M. DI MURARO MIRKO & CO. S.a.s. con sede legale in via Bruno Buozzi n. 2/D, P.IVA 01342860218, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante dell'impresa Mirko

MURARO;

data per letta la relazione di causa e udito, nella pubblica udienza del 16 aprile febbraio 2025, il pubblico ministero Alessia Di Gregorio;

esaminati gli atti ed i documenti di causa;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La qui prospettata responsabilità erariale attiene alla ravvisata *“indebita percezione di ingenti contributi pubblici erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano, per il tramite delle società M&MD S.r.l.s., AIM di MURARO Mirko & Co. S.a.s., D.I. Garby di MURARO Mirko, tutte riconducibili a Mirko MURARO.”*

Espone al riguardo la Procura che *“le indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno evidenziato che le attività delle società riconducibili a Mirko MURARO avevano, in realtà, come scopo principale l'ottenimento illecito di fondi pubblici.”*

L'organo requirente così conclude la sua articolata ricostruzione fattuale:

“Le indagini svolte hanno evidenziato che i documenti allegati a giustificazione delle domande di contribuzione, presentate da MURARO per conto delle persone giuridiche di cui era titolare, venivano predisposte in modo tale da indurre in errore l'ente provinciale. L'odierno convenuto, infatti, produceva agli uffici preposti documentazione artefatta, in particolare faceva apparire come effettivamente erogate le prestazioni indicate in fattura da parte di ignari fornitori e come pagate dette prestazioni da parte

delle proprie imprese. Situazioni del tutto apparenti, ma non corrispondenti alla realtà”.

2. All’udienza pubblica, l’attore erariale, previa richiesta di declaratoria di contumacia, insisteva per l’accoglimento della formulata pretesa risarcitoria.

3. Ciò posto, premesso che, nonostante la verificata regolarità delle rispettive notificazioni, non è pervenuto alcun riscontro all’emesso invito a dedurre né alcuna costituzione in giudizio nella presente sede, reputa il Collegio che dalle risultanze istruttorie in atti, vieppiù alla luce del rinunciatorio comportamento sia preprocessuale che processuale del MURARO (cfr. in termini Sez. giur. Bolzano n. 6/2022), ben possa ritenersi che nel caso di specie siano presenti tutti gli elementi della contestata responsabilità amministrativo-contabile.

4. Ne deriva, a carico dei soggetti convenuti e in solido tra gli stessi, il pieno accoglimento della domanda attorea, per un complessivo ammontare di € 892.150,00.

A tale somma andrà aggiunta la rivalutazione monetaria a far tempo dall’ultima indebita erogazione (cfr. Sez. Lombardia n. 1028/1996).

Sull’importo così rivalutato saranno corrisposti gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese di giustizia, da rimborsare allo Stato, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, definitivamente pronunciando, previa declaratoria di contumacia, **condanna** i convenuti Mirko MURARO e A.I.M. DI MURARO MIRKO & CO. S.a.s., in solido tra loro, al pagamento in favore della Provincia di Bolzano della somma di € 892.150,00 oltre rivalutazione e interessi legali come da motivazione.

Le spese di giudizio, da rimborsare allo Stato, seguono la soccombenza e si liquidano in € 244,96.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.

Il Presidente estensore

Enrico Marinaro

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 03.06.2025

Il funzionario

Tamara Mosconi

(firmato digitalmente)